



Decreto federale concernente il programma degli immobili del DDPS 2022

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio 2022² sull'esercizio 2022,

decreta:

Art. 1 Programma degli immobili

Il Programma degli immobili del DDPS 2022 è approvato.

Art. 2 Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno:

mio. fr.

- | | | |
|----|---|-----|
| a. | Risanamento di un impianto di condotta | 19 |
| b. | Ampliamento e risanamento dell'infrastruttura d'impiego presso l'aerodromo di Alpnach | 18 |
| c. | Magazzino a scaffalature verticali per tessili a Thun | 62 |
| d. | Altri progetti immobiliari 2022 | 250 |

Art. 3 Trasferimenti tra crediti d'impegno

¹ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) è autorizzato a procedere a trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a–c.

² Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 5 per cento al massimo.

¹ RS 101

² FF 2022 615

Art. 4 Delega della facoltà di specificazione

La facoltà di specificazione per il credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera d è delegata al DDPS.

Art. 5 Indici e previsioni di rincaro

¹ I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici qui di seguito indicati:

- a. crediti d'impegno di cui all'articolo 2 lettere a e c: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'aprile 2021 (101,4 punti; ottobre 2020 = 100 punti);
- b. credito d'impegno di cui all'articolo 2 lettera b: indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, dell'ottobre 2020 (97,7 punti; ottobre 2015 = 100 punti).

² L'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti. I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 3.

Art. 6 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.